

Roma, 2 marzo 2020

CORONAVIRUS

Aggiornamento su temi economici e d'interesse delle imprese | 3

[DL A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA](#)

Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito una sintesi delle principali misure, sulla base del [Comunicato stampa del Governo](#):

- nei comuni della cd zona rossa, **sospensione di versamenti e bollette** dovuti fino al 30 aprile; dei **mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese** per un periodo di 12 mesi; del pagamento dei **diritti camerali**
- misure di sostegno a famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per le unità produttive operanti nella "zona rossa" e per i lavoratori ivi domiciliati come: **cassa integrazione ordinaria**; possibilità di **sospensione della Cassa integrazione straordinaria e sostituzione** con Cassa integrazione ordinaria; **cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato** che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito
- misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria: **incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le Pmi** e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella "zona rossa"; **incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici**; **proroga per tutte le Pmi al 15 febbraio 2021 degli obblighi sulle segnalazioni di allerta** per prevenire le crisi di impresa
- **settore turistico**: sospensione dei versamenti di ritenute e contributi fino al 31 marzo per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator; specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la "zona rossa" o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere.

[DPCM 1° MARZO CON MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA](#)

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale di domenica 1° marzo il DPCM](#) che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza e ne introduce di nuove, articolandole in base alle aree geografiche d'intervento. In particolare:

- nei **Comuni della zona rossa**, viene prevista - tra l'altro - la **sospensione delle attività lavorative per le imprese** ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati nel comune o nell'area interessata

- nelle **Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle Province di Pesaro-Urbino e di Savona**, scuole, uffici e **imprese possono restare aperti nel rispetto però delle norme cautelative e di contingentamento**. Il provvedimento prescrive inoltre l'obbligo di mantenimento di una distanza tra le persone di almeno un metro l'una dall'altra in tutti i locali pubblici, accompagnata da misure che evitino gli assembramenti

- nel **resto del territorio nazionale** - oltre a misure di informazione e di prevenzione - viene estesa la **possibilità di applicare la modalità di "lavoro agile"**, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI

L'[Ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio](#) scorso prevede il diritto di richiedere alle banche, previa autocertificazione, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nella zona rossa, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni. Le imprese dovranno indicare nella richiesta il danno subito e la tipologia di sospensione, optando tra l'intera rata o la sola quota capitale.